

Comitato Esecutivo del 5 ottobre 2021

Punto 5 all' ODG

Stato di avanzamento delle attività associative sulla regolamentazione del factoring

ALLEGATO 5.1

Attività parlamentare e iter legislativi in corso

Aggiornamento al 1° ottobre 2021

ATTIVITA' PARLAMENTARE E ITER LEGISLATIVI IN CORSO

Aggiornamento al 1° ottobre 2021

Monitoraggio normativa e contatti istituzionali

NORMATIVA	ITER	CONTENUTI DI INTERESSE E CONTATTI ISTITUZIONALI
CREDITI IN SOFFERENZA E DETERIORATI	<p>SCHEMA DI TESTO UNIFICATO PROPOSTO SUI DISEGNI DI LEGGE N. 788, 79, 1287, 2098</p> <p>Prosegue l'esame del TESTO UNIFICATO presentato nella seduta del 17/06/2021 che ricongiunge tutti i Ddl presentati in materia di crediti in sofferenza (S.788 e abb.).</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ (2098) PITTELLA recante "Disposizioni per favorire la transazione agevolata delle posizioni classificate come crediti a sofferenza o ad inadempienza probabile" ○ (79) Loredana DE PETRIS. - Disposizioni per favorire la definizione delle sofferenze bancarie a carico di famiglie ed imprese ○ (788) URSO ed altri. - Disposizioni volte ad agevolare le prospettive di recupero dei crediti in sofferenza e a favorire e accelerare il ritorno in bonis del debitore ceduto ○ (1287) LANNUTTI ed altri. - Misure in materia di tutela della proprietà immobiliare sottoposta a procedura esecutiva 	<p>Ultimo seduta della 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - n. 264 del 28/07/2021</p> <p>E' opinione del Relatore che il contenuto del testo unificato cerchi di tenere insieme le esigenze del mondo bancario, l'interesse dell'Erario e la tenuta del tessuto sociale ed economico del Paese.</p> <p>In realtà, Il testo unificato presentato nella seduta del 17 giugno u.s. è sostanzialmente allineato all'impostazione e al testo del ddl Pittella, superando con soluzioni migliorative alcuni dettagli critici ma mantenendo le riflessioni e le pregiudizievoli generali già espresse in relazione all'analisi del DDL Pittella. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - introduce una limitazione al campo di applicazione del provvedimento, specificando che le misure si applicheranno solo alle posizioni deteriorate di cui sono titolari una persona fisica, un professionista, una microimpresa o una PMI - viene semplificato il procedimento per pervenire alla stipulazione dell'accordo transattivo, imponendo al creditore di indicare il valore contabile netto di bilancio del credito già nella prima comunicazione al debitore - si limita a prevedere che, il debitore, ricevuta la comunicazione del creditore, possa proporre una «transazione stragiudiziale finalizzata al pagamento, a saldo e stralcio, di quanto dovuto» e non si indica più che tale proposta sia «per un importo inferiore al valore contabile netto dell'esposizione come risultante dall'ultimo bilancio approvato» <p>Nel Testo Unificato si indica che la cessione del credito effettuata in assenza della preventiva comunicazione del creditore sarà non più inefficace (come previsto nei precedenti ddl), ma addirittura «da intendersi vietata ai sensi del comma 1 dell'articolo 1260 del</p>



NORMATIVA	ITER	CONTENUTI DI INTERESSE E CONTATTI ISTITUZIONALI
		<p>codice civile». In merito riteniamo che la nuova impostazione proposta trascini e aggravi le criticità già evidenziate in relazione all'ipotesi di inefficacia. Il divieto della cessione è una sanzione eccessiva, che sarebbe opportuno sostituire con un rimedio modellato sul riscatto previsto in caso di violazione della prelazione legale, così da affidare la decisione in merito all'attivazione del rimedio al debitore, che lo azionerebbe esclusivamente nelle ipotesi in cui avrebbe ritenuto opportuno esercitare i diritti di cui al ddl e non anche negli altri in cui avrebbe deciso di non concludere la «transazione stragiudiziale»</p> <p>La Commissione è allo stato informata che al momento è in corso un'interlocuzione con MEF, in attesa di completare la fase istruttoria sugli aspetti finanziari.</p>
CESSIONE CREDITI ENTI LOCALI	<p>Atto Camera n. 2734 Disegni di legge “Disposizioni in materia di cessione a terzi dei crediti commerciali verso gli enti locali” Iniziativa Parlamentare On. Emanuele Cestari (Lega), presentato in data 22 ottobre 2020</p> <p>Assegnato alla Camera dei Dep. 5ª Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione) in sede referente il 27 novembre 2020.</p> <p>Non ancora iniziato l'esame.</p>	<p>La Commissione Bilancio non ha ancora iniziato l'esame.</p> <p>La proposta di legge prevede che il perfezionamento della cessione dei crediti – non ancora certificati sull'apposita piattaforma - possa avvenire solo a seguito di espressa accettazione dell'ente debitore. Introdotto il principio del silenzio rifiuto.</p>
Crisi di impresa	<p>DL Crisi di impresa S.2371 Disegni di legge “Conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia”</p> <p>Iniziativa Governativa Pres. Consiglio Mario Draghi, Ministro della giustizia Marta Cartabia</p> <p>Assegnato alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 10ª (Industria, commercio, turismo) in sede</p>	<p>Il DL interviene, in via d'urgenza, sul rinvio temporaneo dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 14/2019 (nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza): 16 maggio 2022</p> <p>Il DL fornisce, nel contempo, agli imprenditori in difficoltà ulteriori strumenti, meno onerosi, per il risanamento delle attività che rischiano di uscire dal mercato.</p> <p>Fra le novità si segnala il nuovo strumento denominato « composizione negoziata della crisi ». Si tratta di un percorso strutturato, meno oneroso rispetto ad altri già previsti dal Codice, con il quale si intende agevolare il risanamento di quelle imprese che, pur trovandosi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere</p>



NORMATIVA	ITER	CONTENUTI DI INTERESSE E CONTATTI ISTITUZIONALI
	<p>referente il 27 agosto 202</p> <p>In corso di esame in commissione. Ultima seduta del 22 settembre 2021</p>	<p>probabile la crisi o l'insolvenza, hanno le potenzialità necessarie per restare sul mercato, anche mediante la cessione dell'azienda o di un ramo di essa.</p> <p>Non vi sono requisiti dimensionali di accesso alla composizione negoziata, che è concepita con strumento utilizzabile da tutte le realtà imprenditoriali iscritte al registro delle imprese, comprese le società agricole.</p> <p>La scelta compiuta è quella di affiancare all'imprenditore un esperto nel campo della ristrutturazione, terzo e indipendente e munito di specifiche competenze, al quale è affidato il compito di agevolare le trattative necessarie per il risanamento dell'impresa.</p> <p>L'imprenditore in difficoltà, in crisi, o in stato di insolvenza reversibile, può decidere quindi di intraprendere un percorso, del tutto riservato finché non viene chiesta la concessione di misure protettive, chiedendo alla camera di commercio la nomina di un esperto indipendente che valuti lo stato dell'impresa e che lo assista nelle trattative da attivare per il buon esito della composizione negoziata.</p>